



Prot. 1305/vf

Como, 10 ottobre 2013

A tutti  
I PERITI INDUSTRIALI  
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

## CIRCOLARE 15/2013

ù

**Entro il  
30.06.2014  
ristrutturare  
conviene ancora  
di più:  
Ciclo incontri  
informativi**

Si rende noto che, nell'ambito dell'iniziativa "Entro il 30 giugno 2014 - ristrutturare conviene di più" partono gli **incontri informativi rivolti a spiegare i benefici dei bonus fiscali utilizzabili dai proprietari di case che intendono ristrutturare e riqualificare energeticamente la propria abitazione.**

Il **calendario** dei primi incontri informativi, che copriranno tutto il territorio provinciale, è il seguente:

- **11.10.2013**, ore 20.30 - **GRAVEDONA**, presso Palazzo Gallio
- **16.10.2013**, ore 20.30 - **CANTU'**, presso Sala G. Zampese
- **25.10.2013**, ore 20.30 - **PORLEZZA**, presso ex sede Comunità Montana
- **29.10.2013**, ore 20.30 - **OLGIATE COMASCO**, presso Sala Consiglio Comunale

Tutti gli incontri avranno il seguente programma:

Detrazioni fiscali 65% e 50% (interventi di riqualificazione energetica e di recupero sugli immobili) ed altri incentivi:

- Benefici reali: comfort, efficienza e qualità - Ing. P. Beneggi (Ascomed)
- Benefici fiscali: Adempimenti e agevolazione - Dott. A. Moglia (AnceComo)
- Interventi ammessi in detrazione - p.i. T. Guffanti (Consulente)
- Strumenti di finanziamento al privato e condomini

Dibattito

Tutte le informazioni sul sito: [www.30giugno2014.it](http://www.30giugno2014.it)

DAL COLLEGIO

**Dal CSLLPP le linee guida sui gabbioni**

I gabbioni sono strutture scatolari realizzate in rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale e riempiti con pietre o ciottoli di fiume che trovano diffuso utilizzo nella realizzazione di muri di sostegno, negli interventi di consolidamento ed assestamento idrogeologico.

La progettazione delle opere in gabbioni, che hanno valenza strutturale, deve avvenire secondo i criteri richiesti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14.01.2008).

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha pubblicato le nuove "Linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione", in sostituzione della precedente Circ. n. 2078 del 1972 e delle Linee guida del maggio 2006.

La pubblicazione illustra:

- le caratteristiche del filo di acciaio e del rivestimento protettivo
- la documentazione di accompagnamento
- i controlli di produzione in stabilimento e procedure di qualificazione
- i controlli di accettazione in cantiere
- l'etichettatura
- le prove di collaudo e le relative prescrizioni
- i materiali di riempimento
- le operazioni di montaggio e manutenzione

Il documento, inoltre, fornisce indicazioni specifiche per la stesura del capitolato di appalto.

[http://www.cslp.it/cslp/index.php?option=com\\_content&task=view&id=127&Itemid=20](http://www.cslp.it/cslp/index.php?option=com_content&task=view&id=127&Itemid=20)

**Prodotti da costruzione con marcatura CE e nuovo Regolamento: le domande più frequenti di ICMQ**

**Dal 1° luglio è in vigore il Regolamento europeo dei prodotti da costruzione** (CPR 305/2011) che definisce le condizioni per la loro commercializzazione e marcatura.

L'ICMQ, organismo di certificazione leader nel mercato delle costruzioni, ha raccolto e messo a disposizione delle aziende produttrici di prodotti da costruzione, dei progettisti e di tutti coloro che lavorano con materiali edili le domande più frequenti con le relative risposte (FAQ), tipo:

- *cosa deve fare un produttore per adeguarsi al Regolamento?*
- *la marcatura CE è una responsabilità del produttore?*
- *quali sono le novità del Regolamento 305/2011 sui prodotti da costruzione?*

SI riportano i link per consultare il Regolamento e le FAQ

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0005:0043:IT:PDF>

<http://www.icmq.it/faq.php>

**Occorre "allegare" all'APE (Attestato di Prestazione Energetica) il libretto dell'impianto? Ecco la risposta del Consiglio Nazionale del Notariato**  
Nota 9.09.2013

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha approfondito alcuni aspetti riguardanti le norme sull'Attestato di Prestazione Energetica (Ape) introdotto dal D.L. 63/2013 convertito in Legge n. 90/2013.

In particolare, la Legge prevede che *"l'Attestato di Prestazione Energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti"*.

Un primo chiarimento era stato fornito dal Notariato con la Nota del 2.08.2013, in relazione al fatto che l'obbligo di allegare l'APE deve intendersi esteso a tutti gli atti traslativi a titolo oneroso e non solo per la compravendita di immobili.

Con l'ultima Nota del 9.09.2013, il Notariato fornisce un secondo chiarimento sull'eventualità di allegare all'Ape il libretto dell'impianto.

L'art. 6 del D.Lgs. 192/2005, infatti, nel descrivere le condizioni di validità dell'attestazione di prestazione energetica, afferma che i libretti di impianto *"sono allegati, in originale o in copia, all'Attestato di Prestazione Energetica"*.

.... *SEGUE*...

Anche in questo caso, secondo il Notariato il termine "*allegato*" riferito al libretto di impianto deve essere considerato in senso "atecnico", quindi non essere considerato unito all'attestato come un unico documento, ma semplicemente come una documentazione di corredo.

**Il libretto di impianto, quindi, non va allegato all'Attestato di prestazione energetica a pena di nullità, ma va consegnato all'acquirente al momento più opportuno.**

<http://sostonline.aduc.it/generale/files/file/allegati/2013/Notariato%20II%20nota%20su%20APE.pdf>

**Fatture, scontrini e ricevute fiscali, dal primo ottobre 2013 l'IVA sale al 22%. Ecco le prime indicazioni operative dall'Agenzia delle Entrate**

L'art. 40 del D.L. 6.07.2011 n. 98 (come modificato da D.L. 28.06.2013 n. 76) ha disposto l'**aumento dell'aliquota Iva ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dall'1.10.2013.**

L'Agenzia delle Entrate fornisce immediatamente le prime indicazioni per famiglie, imprese, professionisti sull'applicazione della nuova aliquota Iva al 22%.

Gli operatori economici dovranno applicare sin dal primo ottobre la nuova aliquota.

Qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido gli strumenti per la fatturazione (software, registratori e misuratori fiscali), gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento.

La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all'aumento dell'aliquota verrà versata nei termini indicati dall'Agenzia delle Entrate.

[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/comunicati+stampa/archivio+comunicati/cs+settembre+2013/cs+30092013+aumento+aliquota+iva/137\\_Com+st++Aumento+aliquota++Iva+30+09+13.pdf](http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/comunicati+stampa/archivio+comunicati/cs+settembre+2013/cs+30092013+aumento+aliquota+iva/137_Com+st++Aumento+aliquota++Iva+30+09+13.pdf)

**Detrazione fiscale del 65% per riqualificazione energetica. Chi può fruire di queste detrazioni? Quali sono gli interventi agevolati? Ecco la guida aggiornata**

Se vengono eseguiti interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti viene riconosciuta una detrazione Irpef pari al 65% delle spese sostenute.

Questo è quanto previsto dal D.L. 63/2013 che ha innalzato dal 55% al 65% la percentuale detraibile delle spese sostenute nel periodo che va dal 6.06.2013 (data di entrata in vigore del decreto) al 31.1.2.2013, per la realizzazione di interventi volti al risparmio di energia.

L'Agenzia delle Entrate fornisce in merito un prezioso aiuto ai contribuenti con l'aggiornamento della **guida "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico"** di **settembre 2013**, in cui descrive i vari tipi di intervento per i quali è possibile richiedere la detrazione, gli adempimenti richiesti e le procedure da seguire per poterne usufruire.

In particolare, la guida fornisce indicazioni su:

- soggetti che possono usufruire della detrazione
- interventi ammessi
- certificazioni necessarie per beneficiare dell'agevolazione fiscale
- modalità di pagamento
- documentazione da conservare ed esibire al Fisco in caso di controllo

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Aggiornamento+risparmio+energetico/Guida+risparmio.energetico.agg.sett.2013.pdf>

**Agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie: aggiornata ad ottobre 2013 la guida dell'Agenzia delle Entrate**

La disciplina sulle detrazioni fiscali per le spese sostenute in seguito ad interventi di ristrutturazione edilizia è in continua evoluzione, con proroghe e modifiche frequenti.

L'ultima versione pubblicata è di ottobre 2013 e contiene le indicazioni per richiedere correttamente la detrazione e tutte le modalità per conseguire il beneficio fiscale.

Gli argomenti trattati nella guida sono:

- Chi può usufruire della detrazione
- I principali tipi di intervento ammessi alla detrazione Irpef
- Cosa fare per fruire della detrazione
- Cumulabilità con la detrazione Irpef per il risparmio energetico
- Detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici

[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Ristrutturazioni+edilizie+le+agevolazioni+fiscali/Guida\\_ristrutturazioni\\_ottobre\\_2013.pdf](http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Ristrutturazioni+edilizie+le+agevolazioni+fiscali/Guida_ristrutturazioni_ottobre_2013.pdf)

**Bonus mobili: "a chi spetta, cosa riguarda e le modalità da seguire per i pagamenti", ecco quanto riportato nella nuova guida dell'Agenzia delle Entrate**

L'Agenzia delle Entrate, dopo la Circolare 29/E del 18.09.2013, pubblica la guida "*Bonus mobili ed elettrodomestici*", in cui semplifica ulteriormente le indicazioni già fornite in merito all'acquisto di arredi destinati ad immobili interessati dai lavori di ristrutturazione.

La guida costituisce un pratico vademecum illustrato di facile comprensione, che spiega come e quando ottenere il bonus fiscale, consentendo di detrarre al 50% le spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici in caso di interventi oggetto di ristrutturazione agevolata da giugno 2012 a dicembre 2013.

Nella pubblicazione viene data una chiara risposta alle domande più frequenti dei contribuenti, quali:

- A chi spetta?
- Per quali acquisti?
- Come fare i pagamenti?
- Come si ottiene?
- Quali documenti conservare?

[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/ansi/agenzia/agenzia+comunica/prodotti+editoriali/guide+fiscali/mini+guida+bonus+mobili+ed+elettrodomestici/guida+bonus+mobili\\_new.pdf](http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/ansi/agenzia/agenzia+comunica/prodotti+editoriali/guide+fiscali/mini+guida+bonus+mobili+ed+elettrodomestici/guida+bonus+mobili_new.pdf)

**Efficienza energetica degli edifici, una nuova Risoluzione punta a stabilizzare la detrazione fiscale del 65%**  
Risol. 11.09.2013, n. 7-00090

Tra gli interventi volti a ridurre i consumi energetici degli edifici quello di maggior successo è stato sicuramente l'agevolazione fiscale del 65%, inizialmente pari al 55, per gli interventi di riqualificazione energetica.

A tal riguardo la Risoluzione bipartisan n. 7-00090 dell'11 settembre, chiede di intervenire sulla Legge di Stabilità al fine di rendere strutturali le detrazioni fiscali del 65%.

In particolare si richiede al Governo di stabilizzare la detrazione sulla riqualificazione energetica e di estenderla a:

- interventi relativi alla riqualificazione energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
- interventi relativi alla riqualificazione energetica di edifici interi;
- interventi di consolidamento antisismico degli edifici ricadenti in aree ad alta pericolosità sismica che, per ragioni di tipo amministrativo, non rientrano ancora nelle zone 1 e 2 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20.03.2003;
- interventi di consolidamento antisismico dei beni immobili strumentali.

[http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo\\_17/showXhtml.asp?highLight=0&idAtto=6491&stile=8](http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.asp?highLight=0&idAtto=6491&stile=8)

Le linee guida per la gestione della sicurezza nei cantieri mobili e temporanei, un utile documento per i coordinatori e le imprese

L'ASL di Brianza e Monza ha pubblicato le linee guida sulla **corretta applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro** (D.Lgs. 81/2008), utile strumento per tutti i tecnici e le imprese impegnate in cantieri edili.

L'obiettivo principale della guida è quello di fornire un valido strumento al coordinatore della sicurezza, guidandolo passo passo nello svolgimento delle proprie mansioni, in ottemperanza alle disposizioni normative.

Il documento contiene

- definizioni sulla sicurezza,
- procedure operative per il coordinatore per la sicurezza,
- diagrammi di flusso esplicativi,
- modelli dei vari documenti sulla sicurezza,
- check-list per il controllo della documentazione e del cantiere.

<http://www.aslmonzabrianza.it/user/download.aspx?FILE=OBJ00179.PDF&TIPO=FLE&NOME=procedura di processo CSP dlgs 81 rev 3 sett 2010>.

**DURC valido 120 giorni, ma solo se rilasciato dopo il 21 agosto 2013. Ecco i chiarimenti del Ministero**

Min. Lav.  
Circ. 06.09.2013,  
n. 36

Il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 36/2013 fornisce i primi chiarimenti interpretativi sul DURC dopo l'entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto del Fare.

La Circolare chiarisce che la nuova disciplina prevede che il DURC "in corso di validità" debba essere acquisito:

- a. per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;
- b. per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163 del 2006;
- c. per la stipula del contratto;
- d. per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
- e. per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

**Il DURC acquisito per le ipotesi sopra elencate è valido per la durata di 120 giorni dalla data del suo rilascio.**

Da notare che essendo stata introdotta in sede di conversione del D.L., questa disposizione entra in vigore dal 21.08.2013 e risulta **applicabile esclusivamente ai DURC rilasciati dopo tale data.**

**I DURC rilasciati prima del 21.08.2013 godono, invece, di una validità di 90 giorni, così come previsto dalla disciplina previgente.**

<http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/ML%20circ.%20n.%2036-2013%20-%20DURC%20-%20D.L.%20n.%2069-2013.pdf>

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
(Per. Ind. Paolo Bernasconi)  
